



COMUNE DI MASSA

ATTO di CONSIGLIO del 16-02-2021 n. 43

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021 AI SENSI DELLA L.160/19

L'anno **duemilaventuno** il mese di **Febbraio** il giorno **sedici**, alle ore **18:00** si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, sotto la presidenza di **BENEDETTI STEFANO**.

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE, CUCCOLINI FEDERICO**

Il **SINDACO, PERSIANI FRANCESCO**: Presente.

All'appello risultano presenti i Signori Consiglieri:

	Presente	Assente		Presente	Assente
ACERBO ROBERTO	X		GIUSTI GIOVANNI	X	
ALBERTI STEFANO	X		GUADAGNUCCI LUCA	X	
AMORESE ALESSANDRO	X		INCORONATO AGOSTINO	X	
BAROTTI ANDREA		X	LUNARDINI MARCO		X
BATTISTINI MARCO		X	MANNINI IRENE		X
BENEDETTI STEFANO	X		MARCHI SABRINA	X	
BERTI UILIAN	X		MARTINUCCI NICOLA	X	
BERTUCCI MATTEO	X		MENCARELLI LUANA	X	
BONGIORNI LUCIA	X		MENCHINI PAOLO	X	
CAGETTI PIER GIUSEPPE	X		MENCHINI SERGIO		X
CARIOLI GABRIELE	X		MOSTI ELENA		X
CANTONI ELEONORA	X		RONCHIERI GIOVANBATTISTA	X	
COFRANCESCO ANTONIO		X	TENERANI BRUNO	X	
DEI ROBERTA	X		TOGNINI SARA	X	
DELL'ERTOLE DINA		X	VOLPI ALESSANDRO	X	
EVANGELISTI MASSIMO	X				
FRUGOLI FILIPPO		X			

PRESENTI	N. 24
ASSENTI	N. 9

Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri:

ACERBO ROBERTO - BERTI UILIAN - CANTONI ELEONORA

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Visto il Regolamento comunale di disciplina dell'Imposta municipale propria approvato con Deliberazione Cons. com. n.103 del 30.06.2020;

Richiamata la Delibera Cons. Com. n.157 del 14.09.2020, così come rettificata dalla Delibera Cons. Com. n.164 del 28.09.2020, con cui sono state approvate le Aliquote IMU per l'anno 2020;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per

cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, così come modificato dall'art.108 del D.l.104/2020, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Preso atto che il Comune di Massa per le annualità dal 2015 al 2019 ha sempre deliberato espressamente la maggiorazione TASI pari allo 0,4 per cento confermandola anche per l'anno 2020 all'interno delle aliquote IMU approvate ai sensi del suddetto comma 755;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 755, è volontà dell'Amministrazione avvalersi anche per l'anno 2021 della stessa maggiorazione disposta per le annualità precedenti;

Preso atto che

- l'art. 1 comma 48, della L.178/2020 prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della metà"

- L'art. 1 comma 599 della L.178/2020 prevede che" In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché imm
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili d
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercent
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione

Considerato che rispetto al gettito storicamente avuto con le aliquote relative alle annualità

precedenti al 2020 di IMU + TASI, nonché quello relativo all'anno 2020 previsto per la sola IMU di circa € 19.100.00,00 (al netto della quota di alimentazione del FSC), è necessario prevedere una riduzione di circa € 400.000,00 dovuto alle riduzioni di cui all'art.1, comma 48 e 599 della L.178/2020;

Considerato che, dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, risulta possibile introitare la somma di € 18.700.000,00 con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) Aliquota ordinaria 1,00%;
- 2) Aliquota 0,64% e detrazione di € 200 abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 3) aliquota 0,80% per unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2 C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria, locate ai sensi dell'art.2 comma 3 e dell'art.5 comma 1 della L. n. 431/98;
- 4) aliquota 1,00% Unità immobiliari iscritte in catasto con categoria catastale D ad esclusione degli immobili classificati in categoria catastale D5 purchè utilizzate;
- 5) Aliquota 1,06% Unità immobiliari iscritte in catasto con categoria catastale D5 purchè utilizzate;
- 6) Aliquota 0,80% Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze classificate nella categoria C2 C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria, concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta (es. padre - figlio o figlio – padre);
- 7) aliquota 1,06% unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero;
- 8) Aliquota 1,10% Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze detenute a disposizione non locate;
- 9) Aliquota 1,10% Unità immobiliari classificate in categoria catastale C1-C3-D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9 non utilizzate;
- 10) Aliquota 1,06% Aree fabbricabili;
- 11) Aliquota 0,10 fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 D.L.537/93;
- 12) Aliquota 0,29% fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamati

- l'art.1 comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

VISTA la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 del MEF secondo cui la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal Decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del Decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del Decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che ad oggi il suddetto Decreto non è stato ancora emesso così da poter procedere all'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021 entro il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Acquisiti il parere dell'organo di revisione, in data 01/02/2021, prot. n. 7201, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Visto l'articolo 42 " Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare che ha espresso il relativo parere favorevole in data 10/02/2021;

Dato atto che l'identità personale dei componenti del Consiglio comunale, collegati in video conferenza, è stata accertata dal Segretario generale sia nella fase dell'appello iniziale che della votazione, secondo le modalità indicate nel Decreto presidenziale n. 1 del 02/04/2020;

Visto il risultato della votazione effettuata per appello nominale e proclamata dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente designati (Consiglieri:Acerbo, Berti, Cantoni), che ha ottenuto il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 25;

Consiglieri assenti n. 8 (Barotti, Carioli, Cofrancesco, Dei, Dell'Ertole, Giusti, Mencarelli, Menchini Sergio);

Votanti n. 21;

Voti favorevoli n. 19;

Voti contrari n. 2 (Alberti, Mosti);

Astenuti n. =;

Non votanti n. 4 (Berti, Incoronato, Menchini Paolo, Volpi)

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

1) Aliquota ordinaria 1,00%;

2) Aliquota 0,64% e detrazione di € 200 abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

3) aliquota 0,80% per unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2 C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria, locate ai sensi dell'art.2 comma 3 e dell'art.5 comma 1 della L. n. 431/98;

4) aliquota 1,00% Unità immobiliari iscritte in catasto con categoria catastale D, ad esclusione degli immobili classificati in categoria catastale D5, purché utilizzate;

5) Aliquota 1,06% Unità immobiliari iscritte in catasto con categoria catastale D5 purché utilizzate;

6) Aliquota 0,80% Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze classificate nella categoria C2 C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria, concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta (es. padre - figlio o figlio – padre);

- 7) aliquota 1,06% unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero;
- 8) Aliquota 1,10% Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze detenute a disposizione non locate;
- 9) Aliquota 1,10% Unità immobiliari classificate in categoria catastale C1-C3-D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9 non utilizzate;
- 10) Aliquota 1,06% Aree fabbricabili;
- 11) Aliquota 0,10 fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 D.L.537/93;
- 12) Aliquota 0,29% fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

3) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto del MEF ai sensi dell'art.1 comma 756 della L.160/19;

4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione come di seguito riportata:

Consiglieri presenti n. 25;

Consiglieri assenti n. 8 (Barotti, Carioli, Cofrancesco, Dei, Dell'Ertole, Giusti, Mencarelli, Menchini Sergio);

Votanti n. 21;

Voti favorevoli n. 19;

Voti contrari n. 2 (Alberti, Mosti);

Astenuti n. =;

Non votanti n. 4 (Berti, Incoronato, Menchini Paolo, Volpi)

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
BENEDETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
CUCCOLINI FEDERICO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD
